

DELIBERA N. 273 /11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELELOMBARDIA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE ANTENNA 3 PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 4 aprile 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Telelombardia S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Antenna 3 con sede a Milano, alla via Colico, 21, per la trasmissione, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 18 novembre 2010 nella fascia oraria 22-23, di spot pubblicitari per 16 minuti e 30 secondi corrispondenti alla percentuale del 27,50%;

VISTO l'atto – cont. 5/11 – del 20 aprile 2011 e notificato in data 26 aprile 2011 che contesta alla predetta società la trasmissione, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 18 novembre 2010 nella fascia oraria 22-23, di spot pubblicitari per 16 minuti e 30 secondi corrispondenti alla percentuale del 27,50% in violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva datata 25 maggio 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito che *“nell'ora successiva a quella oggetto di contestazione.....ha trasmesso spot pubblicitari per circa 6 minuti e 14 secondi, andando a determinare un limite di affollamento orario del 10,23%”* e, pertanto, *“l'eccedenza del 25% determinatasi nel corso della fascia oraria 22-23 deve ritenersi integralmente assorbita e recuperata nel corso dell'ora immediatamente successiva....”*; inoltre, *“l'eventuale superamento dei limiti di affollamento riguarderebbe esclusivamente lo 0,50% orario (pari a 18 secondi), e quindi risulterebbe talmente minimo da non giustificare l'irrogazione di una sanzione; infatti, un'eventuale sanzione, anche se nella misura minima prevista ex lege, risulterebbe del tutto sproporzionata, rispetto alla condotta lamentata, consistita di fatto nel superamento, di soli 18 secondi, del limite di affollamento orario;*

RILEVATO che la società Telelombardia S.r.l., in sede di audizione svoltasi il giorno 31 maggio 2011, ha ribadito quanto già eccepito con la predetta memoria difensiva e si è riservata *“di produrre una nota integrativa con riferimento agli spot pubblicitari mandati in onda per conto della Fondazione U. Bordini per promuovere il passaggio al digitale terrestre”*;

RILEVATO che la parte, con ulteriore memoria difensiva datata 22 giugno 2011, nel chiedere di nuovo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito che *“.....nel computo dei limiti di affollamento sono stati probabilmente inclusi messaggi che in realtà non vanno ricondotti alla definizione di pubblicità ai fini dell'affollamento medesimo in tale categoria rientrano, infatti, gli spazi utilizzati per promuovere il passaggio al sistema televisivo digitale terrestre commissionati dalla Fondazione U. Bordini; la trasmissione di tali spazi, seppur avvenuta a titolo oneroso è stata imposta alle emittenti per consentire ai telespettatori di ricevere un'idonea informativa sul passaggio al digitale terrestre; pertanto, tali spazi sono andati ad accumularsi con quelli già ceduti ai clienti della Società e hanno determinato un superamento dei limiti di affollamento, tuttavia, non imputabile alla stessa; la percentuale contestataal netto degli spazi dedicati alla Fondazione U. Bordini, scende al 27,49; con il recupero avvenuto nell'ora successiva a quella oggetto di contestazione, nel corso della quale la scrivente società ha trasmesso spot pubblicitari per circa 6 minuti e 14 secondi, andando a determinare un limite di affollamento orario del 10,23%, l'eccedenza del 2,49% determinatasi nel corso della fascia oraria 22-23 deve ritenersi integralmente assorbita e recuperata nel corso dell'ora immediatamente successiva.....”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, nella riunione dell'8 luglio 2011, a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione”* relativamente a quanto precedentemente contestato; in particolare, il predetto Comitato ha affermato di aver effettuato un nuovo controllo e di aver *“constatato l'esattezza delle percentuali fornite nel rapporto finale della società autrice del monitoraggio”*; inoltre, *“la stessa emittente riconosce per la fascia oraria in questione di aver trasmesso spot per una percentuale di affollamento (27,49%) superiore a quella consentita dalla legge (25%); infine, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia precisa che “un'eventuale eccedenza dello sfioramento pubblicitario da recuperare nell'ora precedente o successiva non può superare il 2 per cento nel corso di un'ora. Nel caso di specie la percentuale dello sfioramento è superiore per cui non è possibile il recupero”*;

RILEVATO che la Commissione ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, nella riunione del 13 settembre 2011, la proroga del procedimento sanzionatorio di sessanta giorni, tenuto conto dell'esigenza di approfondire alcuni aspetti istruttori del procedimento da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*”;

RILEVATO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, che si riscontra da parte della società Telelombardia S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Antenna 3 con sede a Milano, alla via Colico, 21, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 18 novembre 2010, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, oltre ogni ragionevole tolleranza e che, pertanto, risulta meritevole di accoglimento la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia stante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale previsto dalle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori,
ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'
Autorità;

ORDINA

alla società Telelombardia S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Antenna 3
con sede a Milano, alla via Colico, 21, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (euro
milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione
dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0
10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 273/11/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della
citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in
originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando
come riferimento *"Delibera n. 273/11/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i
provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine
per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c)
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 12 ottobre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola